



Progetto di Rivisitazione del Piano Stralcio per il Rischio da Frana e per il Rischio Idraulico

P.O.R. Campania 2000 - 2006
Misura 1.5, azione d)



CAPITOLATO DI APPALTO

Il Segretario Generale
Dr. Nunzio Di Giacomo

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento di prestazione di servizi di carattere professionale per la elaborazione e redazione del Progetto per la "Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idraulico e per il rischio da frana", di seguito indicato per brevità "Progetto".
2. La proposta del progetto deve perseguire le finalità descritte nei Disciplinari Tecnici di dettaglio.

Articolo 2
AREA DI STUDIO

La delimitazione del bacino idrografico del fiume Sele è stata definita con DPR del 13 aprile 2000. Dal punto di vista amministrativo interessa un comprensorio di 88 Comuni, distribuiti in 3 Province, appartenenti alle Regioni Campania e Basilicata.

La superficie del bacino idrografico del fiume Sele, complessivamente pari a 3302.1 kmq, ricade per 2456.8 kmq (pari al 74.4 %) nella Regione Campania e per 845.3 kmq (pari al 25.6 %) in Regione Basilicata.

Degli 88 Comuni, 67 appartengono alla Campania, mentre i rimanenti 21 sono in Basilicata. Il Bacino del Fiume Sele è ricoperto, sempre parzialmente, dai Fogli n°209 (Vallo della Lucania), n°198 (Eboli), n°186 (Sant'Angelo dei Lombardi), n°210 (Lauria), n°199 (Potenza) e dal n°187 (Melfi) della Carta Geologica d'Italia 1:100.000.

I terreni affioranti nel Bacino appartengono ad una gran varietà di Formazioni Geologiche, formatisi in varie ere Geologiche e complicate da diverse fasi tettoniche. Essi possono essere stratigraficamente riuniti in tre gruppi: 1) terreni di copertura d'età Quaternaria, 2) terreni del substrato non lapideo e 3) terreni del substrato lapideo. I terreni di copertura affiorano nelle valli dei principali corsi d'acqua, nella piana costiera del Fiume Sele e nelle conche intramontane. Presentano spessori variabili da pochi a qualche decina di metri, anche se nei depositi più antichi del Fiume Sele e del Fiume Tanagro questi depositi superano il centinaio di metri.

Articolo 3
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto, a corpo e non a misura, ammonta a complessivi € **809.000,00** (ottocentonovemila euro) oltre IVA.

A detta spesa si farà fronte con le risorse provenienti dai fondi POR Campania, Misura 1.5 Azione d) di cui alla D.G.R.C. n. 251 del 25.02.05.

Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione delle attività per la redazione degli atti oggetto di appalto e per le attività necessarie all'elaborazione e redazione del Progetto in riferimento ai contenuti dei Disciplinari Tecnici e alle Specifiche Tecniche per la "Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idraulico e per il rischio da frana".

Articolo 4
MODALITA' E TERMINI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto è stipulato tra il Segretario Generale ed il legale rappresentante del soggetto Aggiudicatario, nella forma della convenzione soggetta a registrazione. La convenzione sarà stipulata dalle parti entro il termine di 10 giorni dalla data di conclusione degli adempimenti richiesti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, e

comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, come specificato al successivo art. 19, co.3, del presente capitolato.

2. L'ora e la data della stipula saranno comunicate al soggetto Aggiudicatario a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno ed il termine indicato dovrà considerarsi perentorio. In caso di mancata sottoscrizione del contratto alla data fissata, il Segretario Generale, previa comunicazione all'Albo di appartenenza dell'Aggiudicatario, entro dieci giorni potrà alternativamente, a propria insindacabile scelta, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, procedere:
 - all'aggiudicazione dell'appalto in favore del candidato che segue immediatamente in graduatoria;
 - ad indire nuova gara con spese a carico dell'Aggiudicatario inadempiente.
3. La registrazione del contratto, resta a totale carico e spese dell'Aggiudicatario. Entro giorni cinque dall'avvenuta registrazione, l'Aggiudicatario trasmetterà originale del contratto all'Autorità.
4. Il Segretario Generale provvederà alla restituzione della cauzione ai non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione.
5. Eventuali successivi atti (atti aggiuntivi, atti di sottomissione, etc.) sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'Aggiudicatario e dal Segretario Generale dell'Autorità.

Articolo 5 **CATEGORIA DEI LAVORI**

1. Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Allegato II A, le prestazioni di servizi di carattere professionale rientrano nella categoria 12 n. 867 di riferimento della C.P.C..
2. Tutti i servizi e le prestazioni oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. Pertanto, in caso di inadempimento, anche parziale, o di ritardo nell'espletamento nel servizio appaltato, l'Autorità si riserva di sostituirsi d'ufficio all'Aggiudicatario e di eseguire in danno ed a spese dello stesso le prestazioni non compiute, oltre ad applicare le previste penali di cui al successivo art. 31.

Articolo 6 **NATURA DEI SERVIZI**

La natura dei servizi è descritta nei Disciplinari Tecnici di gara, "Rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idraulico e per il rischio da frana".

Gli elaborati da fornire, sia per il rischio idraulico che per il rischio da frana, sono quelli indicati nel disciplinare tecnico e nelle specifiche tecniche allegate.

Si dovranno fornire, pertanto, almeno n° 2 copie in formato cartaceo, alla scala indicata nelle stesse specifiche tecniche e per ogni elaborato indicato, nonché n° 2 copie su supporto magnetico secondo il formato *.shp., in modo da garantire la compatibilità dello studio con le caratteristiche dell'attuale SIT dell'Autorità di Bacino.

Articolo 7 **SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara, di cui al presente bando, i soggetti indicati al comma 1, lett. d), e), f), g) ed h) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 di seguito elencati, purchè non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

3. liberi professionisti singoli od associati, legalmente abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali;
4. società di professionisti;

5. società di ingegneria aventi i requisiti organizzativi e tecnici previsti dall'art. 53 del D.P.R. 554/99;
6. raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, con le modalità di cui al comma 13 – 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ed ai quali si applicano le disposizioni di cui al citato articolo, in quanto compatibili;
7. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, nei termini di cui alla lett. h) del comma 1 dello stesso art. 90.

Ai sensi dell'art. 90, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno, in caso di aggiudicazione.

In ogni caso dovranno essere garantite le seguenti professionalità, **con l'invio di appositi curricula per ogni professionalità:**

- Due esperti ingegneri civili ad indirizzo idraulico;
- Un esperto ingegnere e/o architetto in pianificazione territoriale;
- Due geologi senior e due geologi junior esperti in rilevamento geologico e geomorfologico;
- Un esperto informatico in Sistemi Informativi Territoriali;
- Un laureato esperto in materia di Impatto Ambientale.
- Tre tra un ingegnere e/o architetto e/o geologo abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art.17, comma 8 della Legge 109/94, iscritti al corrispondente albo professionale.

Articolo 8

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA ED ALLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 come di seguito specificato:
 - a) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito,
 - b) fatturato globale per servizi di ingegneria degli ultimi 3 esercizi non inferiore ad almeno 3 volte l'importo a base di gara;
 - c) fatturato per servizi similari a quelli oggetto della gara pari ad almeno l'importo a base di gara.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) potrà essere fornito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n° 445.
Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
2. Nel caso di raggruppamenti temporanei, come previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, fermo restante i precedenti punti b e c, e la capacità economico – finanziaria dovrà essere posseduta in misura non inferiore al 60% dal capogruppo o mandatario. La percentuale restante dovrà essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.
3. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del DLgs 163/2006 come di seguito descritto:
 - a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle

amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purchè tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- j) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- k) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

I requisiti richiesti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del [d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445](#); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 9

OFFERTE PARZIALI, IN AUMENTO O IN VARIANTE

La Ditta concorrente potrà fornire offerte integrative e/o migliorative che, in linea con le specifiche tecniche evidenziate nei disciplinari tecnici, prevedano migliori specificazioni, azioni più articolate e prodotti qualitativamente superiori a quelli previste nei disciplinari tecnici stessi.

Articolo 10

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per la redazione dell'offerta, i concorrenti, oltre ad effettuare la visita dei luoghi da dichiarare, tra l'altro, nell'apposita attestazione prevista dal successivo punto 4.1, lett. g) devono ritirare presso la sede dell'Autorità, mediante apposita richiesta, il cd – rom contenente il presente capitolato il disciplinare tecnico con annesse specifiche tecniche e cronoprogramma e/o ogni

altra documentazione complementare in esso contenuta. Eventuali informazioni complementari sono comunicate nei termini di cui all'art. 71 co. 2 del D.Lgs. 163/2006.

2. Le offerte in competente bollo, e la relativa documentazione sono redatte in lingua italiana e dovranno pervenire all'Autorità, **in plico sigillato**, con consegna diretta – ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006, a mezzo posta o corriere autorizzato entro le ore 16,00 **del cinquantaduesimo giorno dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea**, a pena di esclusione della gara; farà fede soltanto la data di ricezione apposta sul plico da parte del competente ufficio dell'Autorità, precisando che ove il termine ultimo per la presentazione delle offerte cada in giorno festivo detto termine, è da intendersi prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
3. Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse in un unico plico (offerta), debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del **mittente** – contenente tutti i recapiti inclusi quelli elettronici, l'oggetto della gara con la dicitura "Progetto di Rivisitazione del Piano Stralcio per il Rischio Idraulico e per il Rischio da Frana" – e l'indirizzo "**Autorità di Bacino Interregionale Fiume Sele - Via F. Caracciolo, 16 –Cap. 80122 – NAPOLI**".
4. Nel plico di cui al punto 2 dovranno essere inseriti a pena di esclusione: **una busta chiusa**, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente, – pena esclusione dalla gara, – la seguente documentazione:
 - a) domanda di partecipazione nella quale dovranno essere specificati il nome della/e impresa/e, ragione sociale, dati del legale rappresentante, sede legale, numero di telefono e fax, partita IVA. La stessa dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale già costituiti, alla domanda dovrà essere allegato, in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione, dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nella suddetta domanda andrà inserita la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - b) dichiarazione, debitamente sottoscritta, dal legale rappresentante dei soggetti di cui al precedente art. 7 co. 1, nella quale siano indicati i servizi che si intendono subappaltare o concedere in cottimo tra quelli consentiti;
 - c) la documentazione per tutti i concorrenti e/o riunioni di concorrenti relativa alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 8;
 - d) la dichiarazione dell'offerente e dei professionisti impiegati nelle attività oggetto del presente appalto di non trovarsi, né di porsi, in alcuna condizione di incompatibilità connessa e conseguente all'espletamento del suddetto incarico;
 - e) la dichiarazione per tutti i concorrenti e/o riunioni di concorrenti di iscrizione al relativo registro professionale e/o albo professionale;
 - f) il numero della partita I.V.A. di tutti i concorrenti e/o riunioni di concorrenti;
 - g) dichiarazione del legale rappresentante dei soggetti di cui al precedente art. 7 co. 1, con la quale l'offerente attesta:
 - 1) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le rilevazioni ed altro e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e

particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo;

- 2) di essere a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'Appalto, di tutte le condizioni e circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'Appalto;
 - 3) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei disciplinari tecnici;
 - 4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 5) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale dichiarazione va presentata per il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società
 - 6) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; Tale dichiarazione va presentata per il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - 8) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - 9) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - 10) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - 12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- h) certificato di iscrizione per tutti i concorrenti e/o riunioni di concorrenti nei registri professionali, per i cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, come prescritto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006; per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea non residenti in Italia si richiede la stessa

prova di iscrizione con richiamo all'allegato XIC per gli appalti pubblici di servizi, nonché la prova del possesso dell'autorizzazione o dell'appartenenza ad una particolare organizzazione se tale possesso è previsto dallo Stato membro in cui i concorrenti sono stabiliti;

- i) certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, per il titolare e il direttore tecnico, se questi è persona diversa dal titolare, se trattasi di ditta individuale; per il direttore tecnico e per tutti i soci, se trattasi di società; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società, consorzi o raggruppamenti;
- j) certificato per tutti i concorrenti e/o riunioni di concorrenti del Tribunale sezione fallimentare di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara, attestante che a carico del soggetto non figurano in corso procedure di natura amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni;
- k) garanzia a corredo dell'offerta di cui al successivo art. 35;
- l) apposito impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto prevista al successivo art. 36, co.1, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.

La documentazione di cui alle precedenti lettere, può essere esibita anche mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

una busta chiusa, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura **“OFFERTA TECNICA”**, contenente, pena esclusione, la seguente documentazione:

- a) **documentazione grafica** di max. tre studi similari ritenuti dal concorrente indicativi per contenuto tecnico delle proprie capacità professionali ed organizzative, costituita, per ciascuno studio da un fascicolo di max. 5 schede in formato A3 (10 schede A4), contenente una esemplificativa descrizione tecnica e/o eventuali elaborati grafici e comprendente la descrizione dello studio e delle problematiche affrontate.
- b) **relazione tecnico-organizzativa** costituita da max. 20 cartelle in formato A4 con circa 3200 battute ognuna, illustrativa delle esperienze e delle capacità maturate nello specifico settore oggetto degli studi da affidare, della struttura organizzativa con indicazione del numero dei soci, dei dipendenti e collaboratori in forma coordinata e continuativa, delle attrezzature tecniche e della strumentazione software e hardware messa a disposizione;
- c) **relazione tecnico-metodologica** costituita da max. 40 cartelle in formato A4 con circa 3200 battute ognuna illustrativa delle modalità di svolgimento dello studio, corredata da elaborati grafici e descrittivi relativi alle attività di cui al Disciplinare Tecnico. Vanno inoltre elencate le caratteristiche tecniche delle attrezzature che saranno utilizzate per le prestazioni del servizio; devono essere riportate le attività che si intendono svolgere in conformità ai disciplinari tecnici nonché la metodologia scelta dal concorrente per lo svolgimento delle stesse. E' richiesta l'analitica e dettagliata descrizione delle eventuali attività e/o degli eventuali elementi integrativi e/o migliorativi, che si intendono attuare rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare Tecnico e l'elenco degli eventuali elaborati grafici che si intendono presentare a sostegno della proposta;
- d) **elenco dei professionisti** di cui al precedente art. 7, comma 4, del presente capitolato, corredato dei rispettivi curricula debitamente sottoscritti, in originale, dagli interessati.

La documentazione di cui al punto a) può riguardare, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente, oppure da riunirsi, studi, singolarmente considerati,

effettuati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo.

Le relazioni di cui ai punti b) e c) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti, dalla mandataria, oppure nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento.

una busta chiusa, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**, riportante la dicitura in cifre e in lettere indicante la misura percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta, di cui al precedente art. 3 – comma 1, debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso, senza riportare abrasioni o correzioni di sorta.

L’offerta economica va infine corredata da una relazione sommaria, in competente bollo, descrittiva delle giustificazioni di seguito elencate relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara:

- le soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli per la fornitura dei servizi;
- l’originalità dei servizi offerti, nonché dell’eventuale offerta migliorativa;
- il minor tempo proposto rispetto a quello previsto al successivo art. 28, comma 2, del presente Capitolato.

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante del soggetto offerente, o, nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al medesimo, nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti nelle forme di legge, dal capogruppo.

E’ riservato alla Commissione Giudicatrice la facoltà di avvalersi di quanto previsto all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, per quanto attiene il completamento e la fornitura di chiarimenti in merito ai documenti presentati dai concorrenti nei limiti di quanto previsto dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del citato decreto.

5. E’ riservato alla Commissione Giudicatrice la facoltà di avvalersi di quanto previsto all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, per quanto attiene il completamento e la fornitura di chiarimenti in merito ai documenti presentati dai concorrenti nei limiti di quanto previsto dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del citato decreto.

Articolo 11

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

1. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché in una delle seguenti condizioni:
 - a) la cui offerta sia pervenuta oltre il termine prescritto dal bando, anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente;
 - b) il cui plico e le tre buste in esso contenute siano pervenute in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla integrità del plico e di ciascuna busta;
 - c) la cui offerta contenga riserve e condizioni di validità non previste nel presente Capitolato di Appalto;
 - d) la cui offerta rispetti le modalità di formulazione prescritte dal presente Capitolato di Appalto in misura tale da renderne incerta la valutazione;
 - e) la cui offerta contenuta nel plico di cui al precedente articolo 10, comma 3, sia corredata da qualsivoglia informazione di carattere economico;

- f) che abbiano presentato più di un'offerta o modifiche all'offerta presentata;
 - g) che non abbiano fornito in tempo utile i chiarimenti e le precisazioni richieste durante la gara o che abbiano fornito risposte insufficienti o incongrue;
2. Nessun compenso o rimborso sarà dovuto ai concorrenti per la redazione degli elaborati tecnici presentati, anche nel caso in cui l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di rinunciare all'aggiudicazione.

Articolo 12

PERIODO DI EFFICACIA VINCOLANTE DELL'OFFERTA

L'offerta resta vincolante per l'offerente o per gli offerenti fino alla comunicazione da parte dell'Autorità del risultato definitivo della gara col relativo invito a ritirare la documentazione prodotta nei termini di cui al successivo art. 19, comma 3.

Articolo 13

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Appalto è indetto ex art. 55 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, con il metodo di cui all'art. 83 del detto decreto 163/2006 e cioè in base all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione che qui di seguito si specificano secondo l'ordine decrescente di importanza:

- a) Merito tecnico (4.2. a) b) d)): **P(a) = 35;**
- b) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'offerta (4.2.c): **P(b) = 50;**
- c) Prezzo: **P(c) = 10;**
- d) Tempo: **P(d) = 5;**

Si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

$$\mathbf{K(i)} = [\mathbf{P(a)} \times \mathbf{A(i)} + \mathbf{P(b)} \times \mathbf{B(i)} + \mathbf{P(c)} \times \mathbf{C(i)} + \mathbf{P(d)} \times \mathbf{D(i)}]$$

- dove **K(i)** è il punteggio totale attribuito al concorrente *iesimo*;
- dove **A(i)**, **B(i)** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente *iesimo* (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima ed è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima).

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi a), b) la Commissione giudicatrice applicherà il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato A del D.P.R. n. 554/1999.

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'elemento c) offerta economica – formulata dai concorrenti in relazione all'importo a base di gara – viene tradotta in punteggio in funzione della seguente formula: **Ci = Ri / Rmax**

- dove **Ri** è il ribasso percentuale formulato dal concorrente *iesimo* rispetto al prezzo posto a base di gara;
- dove **Rmax** è il massimo ribasso percentuale tra quelli offerti.

Ai fini della determinazione del coefficiente relativo all'elemento d) offerta tempo– formulata dai concorrenti in relazione al tempo posto a base di gara – viene tradotta in punteggio in funzione della seguente formula: **Di = Ti / Tmax**

- dove **Ti** è il ribasso percentuale formulato dal concorrente *iesimo* rispetto al tempo posto a base di gara;
- dove **Tmax** è il massimo ribasso percentuale formulato tra quelli offerti.

2. Per la valutazione dei coefficienti **la Commissione farà riferimento a quanto di seguito specificato:**

- **coefficiente A(i) relativo al merito tecnico del concorrente.** Si farà riferimento ai *curricula vitae* presentati e valutabili, prendendo in considerazione: la specifica competenza dei tecnici in attività analoghe a quelle previste dall'appalto; la specifica esperienza maturata

nelle materie richieste per l'esecuzione del progetto ed previste dall'appalto; la specifica esperienza maturata nelle materie richieste per l'esecuzione del progetto ed agli studi e lavori effettuati in relazione alle materie oggetto dell'appalto;

- **coefficiente B(i) relativo alle caratteristiche qualitative, metodologiche, tecniche dell'offerta.** Si farà riferimento all'offerta tecnica presentata, prendendo in considerazione: le metodologie di lavoro con particolare riguardo al grado di approfondimento e di dettaglio delle analisi; l'adeguatezza delle metodologie di lavoro proposto rispetto agli obiettivi; la qualità e quantità di prodotti e degli elaborati forniti.
3. I prestatori di servizio devono far pervenire l'offerta e la documentazione come stabilito nel presente capitolato e devono attenersi a tutte le relative disposizioni, nonché agli Allegati Tecnici richiamati nel presente atto.

Articolo 14 **OFFERTE ANOMALE**

Le offerte che presenteranno carattere anormalmente basso ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, saranno assoggettate alla verifica di cui all'art. 87 co. 1 dello stesso decreto.

Articolo 15 **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Segretario Generale, è composta da 3 componenti, esperti in materia di pianificazione e progettazione con particolare riferimento al profilo ambientale, pianificatore, geologico ed ingegneristico, oltre che di profili giuridico – amministrativi, con particolare riferimento alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici scelti, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno 10 anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza.
2. Il Segretario Generale provvede ad individuare, tra i 3 componenti, chi svolge le funzioni di Presidente. Il Segretario Generale, in sede di costituzione della Commissione, può nominare tra il personale in servizio presso l'Autorità, un funzionario che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Segretario Generale può far affiancare la Commissione da altri due esperti rispettivamente tecnico e/o amministrativo, con funzioni di consulenti e senza diritto di voto.
4. Le sedute della Commissione sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.
5. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi, può, se lo ritiene opportuno, procedere alla suddivisione in sub – elementi di uno o più elementi di valutazione, in virtù dell'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 116/97.
6. La Commissione può convocare, per eventuali chiarimenti, i prestatori concorrenti e richiedere eventuali atti e/o elaborati tecnici ad integrazione di quelli prodotti dai professionisti, i quali dovranno essere presentati entro il termine fissato dalla stessa Commissione.
7. La Commissione redige la graduatoria dei concorrenti classificati che sarà vincolante per il Segretario Generale ai fini dell'esito della gara.

Articolo 16
LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione, espletate le formalità di rito, procede, in seduta pubblica alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, nonché della documentazione amministrativa richiesta in uno alla capacità economico – finanziaria. All’atto della apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la Commissione procederà anche alle verifiche di cui all’art. 11 del presente Capitolato. La seduta pubblica è quindi sospesa e la Commissione procede, in riunioni riservate, alla apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed alla valutazione della stessa, con le modalità ed i criteri indicati nel presente Capitolato. Al termine della valutazione dell’offerta tecnica, la seduta pubblica è ripresa, nel giorno e nell’ora comunicati tramite fax ai concorrenti, per il confronto delle offerte economiche e per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in appositi verbali redatti dal Segretario, tenuti secondo la progressione cronologica delle operazioni. Al verbale vengono allegati tutti i documenti della gara, siglati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
2. Alle operazioni eseguite dalla Commissione, nonché alle riunioni riservate della stessa, sovrintende il Responsabile Unico del Procedimento – anche attraverso il proprio Ufficio, che può in qualunque momento intervenire, chiedere informazioni, etc., avendo tale organo la responsabilità unitaria del procedimento e la vigilanza sul corretto espletamento della procedura di gara.

Articolo 17
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

Saranno ammessi a presenziare all’apertura delle offerte i soggetti che hanno presentato offerta o loro incaricati muniti di procura.

Articolo 18
DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OFFERTE

L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo nella sede dell’Autorità di Bacino ed il relativo giorno ed ora sarà preventivamente comunicato a mezzo fax agli interessati con un preavviso di almeno cinque giorni.

Articolo 19
CONFERIMENTO DELL’APPALTO

1. Il conferimento dell’appalto è effettuato, previa approvazione della gara, con determina del Segretario Generale.
2. Al Segretario Generale, sentito il R.U.P. , è riservata, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione nessuna delle offerte presentate, ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione, ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l’Autorità.
3. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. Il risultato definitivo della gara, nei modi e termini di cui all’art. 79, co. 5 – lett. a) del D.Lgs. 163/2006, sarà comunicato, mediante lettera raccomandata A.R., ai concorrenti i quali potranno ritirare, a loro cura e spesa, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, la sola documentazione tecnica di cui al precedente comma 4.2 dell’art. 10. Trascorso tale termine, l’Autorità non

risponderà a nessun titolo della detta documentazione inviata a corredo dell'offerta dai concorrenti.

Articolo 20
CAUZIONE PROVVISORIA

All'offerta deve essere allegata la cauzione provvisoria come prevista dall'art. 35 del presente Capitolato di Appalto ed inclusa nella busta riportante la dicitura "Documentazione amministrativa".

Articolo 21
RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. La partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto nel presente Capitolato.
3. E' fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della commissione giudicatrice.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 22
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO DI APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto che devono essere presentati ai sensi del presente Capitolato vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Articolo 23
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni determinate in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni oggetto d'appalto, che, come da apposito verbale che sarà sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 24
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Fermo restando, in quanto applicabili, gli oneri previsti nel Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche e quanto altro specificato nel presente atto, rientrano nell'importo offerto per l'appalto anche gli oneri relativi a:
 - ricorso a professionisti di comprovata esperienza per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e l'impiego di tecnici qualificati per l'esecuzione dei rilievi, dei tracciamenti e delle misurazioni e per l'attività di consulenza e assistenza da prestare, ove richiesto dal Segretario Generale, anche presso la sede dell'Autorità, nel rispetto dei contratti nazionali e locali di categoria nel caso di lavoro subordinato;
 - indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento riterranno necessario effettuare nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, in uno alla messa a disposizione;
 - fornitura di fotografie relative a situazioni particolari, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta fissati e dalla Direzione dei Lavori;
 - spese occorrenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene del lavoro, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da norme o da Contratti Collettivi;
 - spese per canone e diritti di brevetto e d'invenzione nel caso in cui i prodotti finiti o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della vigente normativa tra cui la L. 22.04.1991, n. 633 ed il R.D. n. 1127 del 19.06.1939;
 - spese per dotazione software aggiornato;
 - spese per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
 - spese per acquisizione di sensori per operazioni di rilevamento o altro, di strumentazioni ed apparecchiature tecnologiche ed altro utilizzabile per la fornitura di migliori servizi e/o prodotti;
 - l'assistenza di cui al successivo articolo 39.
2. L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme che regolano gli oneri di cui innanzi è cenno anche per conto di eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi loro dipendenti pure nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
3. Nel caso di quote di subappalto restano impregiudicate le responsabilità dell'Appaltatore Aggiudicatario.
4. Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sulle rate di pagamento, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento relativo al Progetto che devono essere completati entro la data di cui alla proposta del cronoprogramma.
5. Le somme così detratte e sospese saranno corrisposte solo dopo che l'Aggiudicatario avrà provveduto ad adempiere all'obbligo disatteso. Su tali somme l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà diritto a risarcimento di danni e/o a corresponsioni di interessi.
6. L'Aggiudicatario, deve comunicare prima della firma della convenzione il nominativo del legale rappresentante abilitato a firmare gli atti amministrativi e contabili, nonché quelli dei tecnici abilitati a firmare il Progetto.
7. Il subappalto è subordinato alle condizioni della preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento che dovrà verificare, se il subAppaltatore sia in possesso delle indispensabili capacità tecniche e dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per lo svolgimento delle attività oggetto del subappalto.

8. L'Aggiudicatario riconosce all'Autorità, ai sensi della vigente normativa, tra cui la legge 633/41, art. 11, la titolarità organica del diritto di autore sui risultati delle attività oggetto dell'appalto.
9. L'Aggiudicatario è, altresì, tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta dall'Autorità per quanto riguarda fatti, dati, documenti, ed atti di cui sia venuto a conoscenza o che siano stati ad esso comunicati in ragione del presente appalto, fatte salve le procedure che siano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di Enti Pubblici.

Articolo 25
MATERIALE ED ATTREZZATURE

L'Aggiudicatario deve provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta elaborazione e redazione del Progetto.

1. Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato.
2. L'Autorità avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.
3. Di tali oneri l'aggiudicatario deve tener conto in sede di offerta.

Articolo 26
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario deve, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio, in Napoli, ai fini dello svolgimento della attività di cui al presente capitolato, con la permanente presenza di un proprio rappresentante.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 27
CONSEGNA ED INIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'esecuzione della prestazione di servizi ha inizio dopo la stipula della formale convenzione, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 10 (dieci) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. E' tuttavia in facoltà del Segretario Generale procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, in attesa della stipula della convenzione.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Segretario Generale fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Segretario Generale di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Articolo 28

ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' E CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il Progetto, completo di tutti gli atti, delle cartografie, delle relazioni, dovrà essere consegnato entro **270** giorni dalla consegna dei lavori;
2. A garanzia dell'osservanza dei termini precitati la consegna degli elaborati del Progetto dovrà essere graduata secondo il cronoprogramma, di cui al successivo art. 32, presentato dai concorrenti;
3. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali come indicate nell'art. 31 del presente capitolato.

Articolo 29

CONFERENZA PROGRAMMATICA

1. Il Segretario Generale, convoca una conferenza programmatica, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati.
2. Sul parere espresso da ogni singolo Ente l'Autorità di Bacino si riserva di effettuare i relativi riscontri a seguito dei quali, saranno assunte le conseguenti determinazioni ed integrazioni e/o a modifica del Progetto.

Articolo 30

SOSPENSIONI E PROROGHE

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, proroghe purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Autorità l'imputabilità a dette ditte, imprese o fornitori del ritardo.
3. Il Direttore dei Lavori o il Responsabile del Procedimento devono pronunciarsi con adeguata motivazione sulle richieste di sospensione o proroga dei lavori. Il provvedimento redatto dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'Appaltatore, recante l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla redazione dello stesso. Qualora il RUP non si pronunci entro il 10° giorno dal ricevimento, la richiesta di sospensione o di proroga si intende rigettata.

Articolo 31

PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle attività, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle attività, viene applicata una penale pari a 250,00 euro.
2. La stessa penale, nella misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 27, comma 2;
 - b) nella ripresa dei lavori, seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 32.
 4. La penale di cui al comma 2, lettere b) e d), è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
 5. In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'Aggiudicatario, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di una pena pecuniaria di € 5.164,60 da applicarsi con provvedimento del Segretario Generale, sentito il/i Responsabile/i del Procedimento.
 6. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza a cura del/i Direttore/i dei lavori.
 7. L'Aggiudicatario, nei due giorni dalla notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario Generale, sentito il/i Responsabile/i del Procedimento e/o il Gruppo di Supporto.
 8. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'Aggiudicatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
 9. Tutte le penali di cui al presente articolo, da irrogarsi con provvedimento del Segretario Generale, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 10. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Segretario Generale si riserva di ricorrere al successivo art. 48 in materia di risoluzione del contratto.
 11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi.

Articolo 32

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Le attività e gli atti da produrre, come eventualmente migliorate in sede di offerta, devono essere articolate in base al cronoprogramma prodotto in sede di offerta che resta impegnativo per l'Aggiudicatario; il cronoprogramma potrà eventualmente meglio adeguarsi alle esigenze dell'Autorità in sede di stipula della convenzione.
2. La non osservanza delle singole scadenze gradualmente comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 31.
3. Eventuali modifiche in corso di attuazione per comprovate e non prevedibili esigenze, dovranno sempre essere approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino sentito il RUP.
4. In generale l'Aggiudicatario avrà facoltà di sviluppare le attività in parola nel modo che riterrà più conveniente per darle perfettamente eseguite nel rispetto del termine contrattuale, purché, a giudizio del Responsabile del Procedimento e/o della Direzione dei Lavori, ciò non sia ritenuto pregiudizievole al buon esito dell'appalto e non leda gli interessi dell'Autorità.
8. La mancata osservanza delle disposizioni sopraindicate dà facoltà all'Autorità di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Aggiudicatario.

DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 PAGAMENTI

1. Le fasi per la liquidazione delle attività oggetto del presente Capitolato sono fissate secondo lo schema temporale di cui appresso e previa verifica, per quanto attiene singole fasi, del Segretario Generale:
 - a. 1a rata, pari al 20% dell'importo contrattuale, sarà liquidata entro giorni 30 dalla presentazione parziale degli elaborati previsti all'obiettivo 1 "Frane" e Fase I "Idraulica";
 - b. 2a rata, fino alla concorrenza del 40 % dell'importo contrattuale, sarà liquidata entro giorni 30 dalla presentazione totale degli elaborati previsti all'obiettivo 1 "Frane" e Fase I "Idraulica";
 - c. 3a rata, fino alla concorrenza del 60 % dell'importo contrattuale, sarà liquidata entro giorni 30 dalla presentazione degli elaborati previsti all'obiettivo 2 "Frane" e Fase II "Idraulica";
 - d. 4a rata, fino alla concorrenza del 80% dell'importo contrattuale, sarà liquidata entro giorni 30 dalla presentazione parziale degli elaborati previsti all'obiettivo 3 "Frane" e Fase III "Idraulica";
 - e. 5a rata, fino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale, da corrispondere, non oltre i 30 giorni dalla presentazione totale di tutto quanto previsto;
 2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 1666, comma 2, cod. civ..
 3. Il termine di giorni 30 come innanzi riportato decorrerà dalla riconsegna degli elaborati prodotti nelle singole consegne qualora sugli stessi elaborati non siano formulate riserve o osservazioni comportanti la revisione o l'adeguamento degli elaborati medesimi.
 4. Il restante 10% dell'importo contrattuale, verrà liquidato entro giorni 60 dalla data in cui i servizi e le prestazioni si intendono concluse ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 39 del presente Capitolato, e comunque non oltre giorni 360 dalla approvazione da parte della Giunta Regionale della Campania e della Basilicata, nonché da parte del Ministero dell'Ambiente, del Progetto di Rivisitazione del Piano Stralcio. Tale importo potrà comunque essere corrisposto anticipatamente al predetto termine, previo deposito di polizza fideiussoria con le condizioni di cui all'art. 36.
 5. Tutti i pagamenti saranno effettuati in base al mandato diretto presso la tesoreria cui fa capo l'Autorità di Bacino, previa emissione di apposita fattura mediante accredito sul conto corrente che all'uopo sarà indicato dall'Aggiudicatario e secondo le modalità da quest'ultimo preventivamente precisate. Nel caso in cui aggiudicatario sia un raggruppamento, sarà necessario precisare se i pagamenti dovranno essere effettuati:
 - a favore del soggetto capogruppo, con conseguente impegno alla distribuzione degli stessi a favore degli altri componenti, secondo gli accordi pattuiti, con emissione di un'unica fattura;
 - a favore dei singoli componenti del raggruppamento, previa indicazione delle quote di spettanza ed emissione di singole fatture per quanto di competenza di ciascuno.
- I pagamenti saranno maggiorati esclusivamente della somma imputabile ad I.V.A. con esclusione di qualsivoglia altra maggiorazione di carattere fiscale, assistenziale o previdenziale.
6. Sui pagamenti in acconto saranno operate le ritenute a garanzia che potranno essere sostituite da fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo il cui svincolo, unitamente a quello della cauzione definitiva, avverrà negli stessi termini di cui al comma precedente.

Articolo 34
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è causa di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni causati all'Autorità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti ai termini dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 35
GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Come richiesto al precedente art. 10, comma 4.1 lett. 1), all'offerta, nella busta contenente la documentazione amministrativa, deve essere allegata la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo di cui al precedente art. 3 comma 1 del presente Capitolato.

La garanzia – che copre la mancata sottoscrizione del contratto – può essere costituita a scelta dell'offerente nei modi previsti dai comma 2 e 3 dell'art. 75 del citato decreto e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta e sarà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari si provvederà invece allo svincolo della stessa contestualmente all'atto di comunicazione del risultato di gara, come previsto al comma 3 del precedente art. 19 e comunque entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 36
GARANZIA DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta una garanzia fideiussoria, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, da costituirsi nei termini di cui ai comma 1 e 2 del citato art. 113.

Lo svincolo di detta garanzia, fino al limite massimo del 75% dell'importo garantito, seguirà le modalità di cui al comma 3 dello stesso art. 113. il residuo 25% si intenderà svincolato automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali richiesti, autorizzazioni o dichiarazioni liberatorie, all'avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta di cui al precedente art. 35 da parte dell'Autorità.

Il Segretario Generale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle attività da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Segretario Generale, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Segretario Generale; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 37

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 554/99, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Autorità da tutti i rischi di esecuzione e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve avere un importo non inferiore ad € 300.000,00.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'Autorità e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 38

EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

1. Il R.U.P. potrà richiedere, variazioni ed integrazioni anche nel corso dello sviluppo dell'attività, al fine di assicurare la migliore corrispondenza del Piano agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per l'Aggiudicatario motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi.
2. E' riservata all'Autorità di Bacino la facoltà di poter affidare, mediante la procedura negoziata di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/2006, servizi complementari e nuovi nei limiti del citato art. 57, comma 5.

Articolo 39

CONTINUITÀ DELL'ASSISTENZA

1. L'Aggiudicatario, per la definizione del Progetto, è tenuto a fornire ogni e qualsiasi tipo di assistenza (come anche relazioni, promemoria, memorie, ecc) sia in sede di esame del Progetto da parte degli Enti locali e su richiesta R.U.P.
2. L'Aggiudicatario è responsabile delle attività e della produzione di atti, elaborati e forniture, che concorrono a formare unitariamente il Progetto di cui al presente capitolato, nonché delle eventuali modifiche e/o integrazioni, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1223 e seguenti del c.c..
3. Ove l'Aggiudicatario non dovesse provvedere alle attività di cui ai commi precedenti nei termini prescritti, il Segretario generale procederà in danno.

Articolo 40
ELABORATI E FORNITURE

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad elaborare tutti gli atti, di qualsiasi natura, costituenti il Progetto con materiale di ottima qualità che dovrà essere prodotto sia in forma cartacea che su base informatica.
2. il Progetto, completo di tutti gli atti ed elaborati previsti, deve essere fornito:
su supporto cartaceo – 2 (due) copie;
su supporto informatico – 2 (due) copie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 41
NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'Aggiudicatario è l'unico responsabile per la sicurezza dei propri operatori anche al di fuori della sede abituale di lavoro. Esso è tenuto alla predisposizione di tutti gli accorgimenti, ivi compresa l'accensione di apposite assicurazioni per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nelle località oggetto dell'appalto; pertanto è tenuto ad elaborare il Piano di sicurezza sul lavoro, se e come prescritto dalla normativa vigente e ad assumersi ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali inadempienze sollevando, l'Autorità da ogni responsabilità di qualsivoglia natura.
3. Data la natura dell'appalto, l'Aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie e perdite che si verificassero durante il corso delle attività, per danni arrecati a persone e/o beni pubblici e privati.
4. Qualora in conseguenza di quanto sopra sorgessero cause o liti, l'Aggiudicatario dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Autorità da ogni responsabilità.

SUBAPPALTO

Articolo 42
SUBAPPALTO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare a terzi, a qualsiasi titolo o in qualunque forma ed anche in modo temporaneo, i servizi appaltati. Il mancato rispetto di tale divieto costituirà causa di risoluzione del contratto, fatta salvo il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese in favore dell'Autorità.
2. A parziale deroga di quanto specificato nel primo comma del presente articolo, l'aggiudicatario sarà legittimato a subappaltare o ad affidare in cottimo a terzi solo ed esclusivamente le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche, geofisiche, rilievi topografici, misurazioni e picchettazioni, per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali. La validità del subappalto o dell'affidamento in cottimo resta subordinata all'assenso favorevole del R.U.P. ed alla mancanza delle necessarie professionalità per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto nell'ambito di strutture, organismi, società o raggruppamenti che siano coinvolte nell'offerta alla gara. L'affidamento in subappalto o cottimo resta comunque sottoposto alle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del

comma 2 del citato art. 118. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

3. In caso di subappalto o di affidamento a cottimo da parte dell'appaltatore aggiudicatario, il subappaltatore o il cottimista non potranno manifestare alcuna pretesa verso l'Autorità per i servizi prestati.
4. Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le attività.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Articolo 43 OBBLIGO DI INFORMAZIONE

L'Aggiudicatario ed il relativo personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al R.U.P. tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei loro compiti, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

Articolo 44 PROCEDURE, VIGILANZA E CONTROLLO

L'Autorità provvede ad effettuare la vigilanza ed il controllo sulle prestazioni, sui servizi e su quant'altro forma oggetto della gara affidando i compiti di Direzione dei Lavori, scelti tra professionisti competenti in materia di progettazione di settore, nominati dal Segretario Generale il quale determina, eventualmente, il soggetto facente funzioni di Presidente.

1. Qualora si manifestano all'interno della struttura operativa dell'Autorità carenze accertate o che non consentano il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche delle prestazioni secondo quanto attestato dal Segretario Generale, questi può affidare ad esperti esterni i compiti di supporto alle attività.
2. Il compito della Direzione dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, oltre a quello stabilito dalla normativa vigente e dagli altri articoli del presente capitolato, è quello di:
 - sovrintendere allo svolgimento delle attività dell'Aggiudicatario perché siano assicurate la buona condotta e la puntuale esecuzione del servizio e prestazioni professionali in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dall'Autorità di Bacino;
 - impartire all'Aggiudicatario le debite istruzioni affinché il servizio venga svolto secondo le buone regole di corretta amministrazione;
 - prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché le operazioni relative alle attività e alle prestazioni professionali in parola siano eseguite a regola ed in conformità ai relativi contratti, programmi e cronoprogrammi;
 - comunicare immediatamente, con relazioni scritte al R.U.P., eventuali ritardi o inadempienze che possono pregiudicare la tempestiva regolare consegna dei risultati, nonché eventuali sinistri alle persone e danni alle cose;
3. Provvedono altresì ad esercitare i propri poteri di controllo e di disposizione, nonché a risolvere tutti quei problemi tecnici secondari che, circa modalità accessorie, possano sorgere durante l'esecuzione, a dare istruzioni integrative in tutte quelle evenienze minute non prevedibili, attenendosi a quanto previsto dalle tradizioni professionali e dalla prassi amministrativa.

Articolo 45
GRUPPO DI SUPPORTO

1. Il Segretario Generale costituirà un Gruppo di Supporto per esprimersi su quanto richiesto dal Segretario Generale o dal/i Responsabile/i del Procedimento, in merito allo svolgimento delle attività del presente Capitolato, riguardanti in particolare:
 - la continuità delle attività oggetto del presente appalto, anche riguardo all'osservanza di impegni comunitari ed internazionali;
 - la verifica in corso d'opera delle attività finalizzate alla redazione del Progetto secondo i tempi stabiliti dal cronoprogramma;
 - la regolare esecuzione dei servizi e degli annessi elaborati ed atti di cui al presente Capitolato.
 - i pareri su tutti gli argomenti o quesiti proposti dal Segretario Generale, e/o al R.U.P.
2. Il Segretario Generale in sede di costituzione del Gruppo individua e nomina il Presidente, nonché il Segretario.
3. Il Gruppo resta in carica fino al completamento delle attività previste.

CONTROVERSIE, PERSONALE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 46
CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio aggiudicato possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applica il seguente procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente il predetto importo.
2. In tal caso, nelle more e fino all'entrata in vigore dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, l'Ufficio Direzione dei Lavori da immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle predette riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
4. Per quanto attiene le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto e/o conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, si applica l'art. 241 del citato decreto, al quale si fa espressamente rinvio.
5. E' comunque competente il Foro di Napoli.
6. Il Collegio Arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme di procedure per gli atti d'istruzione. Il giudizio arbitrale sarà inappellabile ed obbligherà le parti le quali rinunciano espressamente al ricorso all'Autorità giudiziaria.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e/o dall'Ufficio della Direzione Lavori.
8. Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda d'arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.

Articolo 47 PERSONALE

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di categoria;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile, in rapporto all'Autorità, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Autorità;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso d'inottemperanza, accertata dal R.U.P. o segnalatagli da un Ente preposto, il Segretario Generale comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 7 per cento sui pagamenti in acconto, se le attività sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni di servizi sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. L'Aggiudicatario deve, comunque, garantire le professionalità di cui al precedente art. 7, comma 3, del cui onere, unitamente a quelli dei precedenti commi, si sarà tenuto conto in sede d'offerta.

Articolo 48 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Il R.U.P., sentiti gli organismi all'uopo preposti (Direzione dei lavori e/o Responsabile/i del procedimento e/o Gruppo di supporto) propone all'Autorità la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzano i presupposti. Il Segretario Generale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità d'ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni di servizio;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni di servizio;
 - e) sospensione delle prestazioni di servizio o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento delle prestazioni di servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Autorità è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni effettuate.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d'ogni diritto e ulteriore azione, dal Segretario Generale, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d'aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per l'Autorità per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, d'ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Anche i casi di cui ai precedenti comma 2 e 3 sono disposti con provvedimenti del Segretario Generale, sentito il Gruppo di Supporto.

NORME FINALI

Articolo 49 ONERI DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dal presente Capitolato, per l'esecuzione del servizio, l'appaltatore s'impegna a provvedere a sue spese:
 - a) ad impiegare per il servizio sufficiente personale con l'ausilio anche d'idonee attrezzature;
 - b) al pagamento di tutte le imposte e tasse speciali e generali, senza rivalsa, che riguardano o potranno riguardare in qualsiasi modo l'Appaltatore, per tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
 - c) alle assicurazioni d'ogni specie, anche per i danni a cose o a persone ancorché estranee alle prestazioni;
 - d) a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.
2. Resta, comunque, salva ogni possibilità d'accertamento e controllo da parte dell'Autorità, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 50 INFORTUNI E DANNI

L'Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,

senza diritto di rivalsa o di compensi verso l'Autorità, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

Articolo 51
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno ed inconvenienti causati direttamente all'Autorità od a terzi, da personale addetto al servizio e d'ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

Articolo 52
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'Aggiudicatario deve dichiarare nella sottoscrizione del contratto d'appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art. 1469 bis e seguenti del c.c., gli articoli aventi ad oggetto:

- cessione del contratto e dei crediti
- subappalto;
- oneri d'appalto e pagamenti;
- cauzioni e assicurazioni;
- spese contrattuali;
- personale;
- osservanza di leggi e regolamenti;
- sicurezza sul lavoro;
- penalità;
- controversie – arbitrato;
- infortuni e danni.

Articolo 53
DOVERI ED OBBLIGHI DEI CONCORRENTI

La partecipazione alla gara implica di per sé la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto in tutti gli articoli del presente Capitolato

Articolo 54
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.
2. L'Appalto è inoltre regolato da:
 - le norme del presente Capitolato;
 - le leggi Antimafia: legge 13 settembre 1982, n. 646, legge 23 dicembre 1982, n. 936, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale
Dr. Nunzio Di Giacomo